ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Art. 1

E' costituito presso l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il "Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere" con le disponibilita' di cui ai seguenti articoli. Detto fondo e' destinato al finanziamento di industrie manifatturiere di medie e piccole dimensioni, idonee a proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione. Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono fissati i criteri per la definizione delle categorie d'imprese finanziabili ai sensi del presente decreto.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-speciale-per-il-finanziamento-delle-medie-e/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it